

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2595-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE LOMBARDI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1967
(V. Stampato n. 4522)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro della Difesa

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 dicembre 1967*

Comunicata alla Presidenza il 20 dicembre 1967

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, concernente il finanziamento per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, del quale si chiede la conversione in legge, si può riassumere, tenuto conto delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, nel seguente modo:

1) è autorizzata una spesa di 35 miliardi (5 miliardi per ciascun anno finanziario dal 1967 al 1973) per la sistemazione e il completamento di infrastrutture esistenti e l'ampliamento e il completamento dell'aeroporto di Fiumicino;

2) la competenza a provvedere è conferita, in deroga all'articolo 4 della legge 30 gennaio 1963, n. 141: *a*) per quanto attiene ai programmi di massima e all'ordine di priorità, ai Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti; *b*) per quanto attiene agli studi, progettazione, esecuzione delle opere, al Ministero dei lavori pubblici;

3) le procedure e l'attuazione delle opere sono disposte mediante: *a*) un programma di massima e un ordine di priorità (per decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti); *b*) l'istituzione di un apposito Ufficio speciale del Genio civile, presso il Ministero dei lavori pubblici, col compito di provvedere allo studio, alla progettazione, alla direzione, all'assistenza e alla contabilizzazione dei lavori; *c*) l'impiego eventuale di docenti universitari e liberi professionisti nonché di collaudatori da scegliersi anche tra funzionari in servizio presso altri Ministeri; *d*) la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza delle opere, connessa all'approvazione dei programmi di massima; *e*) misura dell'indennità per le espropriazioni secondo quanto disposto dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2891, e la relativa perizia effettuata dall'Ufficio tecnico erariale in sostituzione dei periti del Tribunale;

4) la copertura della spesa, per gli anni finanziari 1967 e 1968, fa riferimento al fondo globale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (capitolo 5381 - elenco 6, dove è espressamente indicata la spesa di 5 miliardi per le opere di cui al decreto-legge, per gli anni finanziari 1967 e 1968). In ordine alla spesa è bene ricordare che possono essere emessi ordini di

accreditamento anche per importi eccedenti quelli previsti dalle norme in vigore. Inoltre, per ovvie ragioni, sono indicate specificatamente le spese attinenti all'ufficio speciale del Genio civile.

In sintesi, il decreto-legge al nostro esame sottolinea l'urgenza particolare di provvedere alla spesa sopra indicata, fissando norme di accelerazione e di semplificazione e norme indicanti condizioni più favorevoli all'espropriante ed infine norme di specializzazione (ufficio *ad hoc* del Genio civile).

* * *

L'oggetto del disegno di legge richiederebbe, con riferimento ai *trends* di sviluppo del trasporto aereo (volume dei traffici, modalità, progresso tecnologico, piano organico degli aeroporti e dei loro servizi, eccetera), un esame analitico ed approfondito, ma si ritiene che sia sufficiente quanto è contenuto sia nella relazione ministeriale al disegno di legge, che in quella del relatore alla Camera dei deputati.

Non si potrebbe tuttavia non osservare che l'impiego della decretazione d'urgenza dovrebbe effettuarsi con maggiore cautela in quanto, se vale il ricorso a tale strumento per il caso in questione, non si vede per quale motivo non possa valere per altri casi analoghi (ad esempio: porti marittimi). Inoltre, tenendo presente che, per quanto attiene al caso di Fiumicino, non è da oggi che se ne parla (vedi: l'impostazione e l'approvazione del piano quinquennale; la previsione per l'anno finanziario 1967 nel fondo globale; le ripetute discussioni in Parlamento), è auspicabile che non si ricorra nuovamente allo strumento della decretazione di urgenza.

Così pure non si può non osservare che il passaggio di competenza dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a quello dei lavori pubblici — seppure in deroga all'articolo 4 della legge n. 141 — rappresenta, quanto meno, l'impossibilità di un settore (Aviazione civile) a provvedere ai suoi propri compiti d'istituto. Questo si deve supporre, non potendosi pensare che, alla distanza di pochi anni (quattro), si sia voluto

iniziare un graduale ma definitivo distacco di competenze.

Il relatore, mentre invita l'Assemblea ad una pronta approvazione della conversione in legge del decreto, ha voluto esprimere, anche con riferimento agli interventi effettuati in Commissione, alcune osservazioni allo scopo di richiamare l'attenzione degli

organi responsabili per un più organico e tempestivo intervento nel settore delle infrastrutture di trasporto, intervento che del resto rappresenta un preciso dovere a seguito dell'adozione di una politica di programmazione.

LOMBARDI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, concernente ulteriori finanziamenti per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino, *con le seguenti modificazioni:*

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Per la durata dei lavori previsti dall'articolo 1, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, un ufficio speciale del genio civile con il compito di provvedere allo studio,

alla progettazione, alla direzione, all'assistenza ed alla contabilizzazione dei lavori.

All'ufficio speciale del genio civile suddetto è annesso un laboratorio prove e controllo materiali.

La composizione e l'organizzazione dell'ufficio speciale del genio civile e del laboratorio annesso sono stabilite dal Ministro dei lavori pubblici con propri decreti.

Allo studio ed alla definizione dei criteri di progettazione delle opere parteciperanno funzionari tecnici della direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Le indennità per le espropriazioni eventualmente occorrenti sono determinate dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».